MINISTERO DELL'INTERNO

Direzione centrale dei servizi elettorali, 2 marzo 2005, n. 44/2005

Elezioni regionali ed amministrative di domenica 3 e lunedì 4 aprile 2005 con eventuale turno di ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 aprile 2005. Attribuzione seggi. Coalizioni di liste. Collegamento in sede di ballottaggio. Seggio spettante. Detrazione ex art. 73, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Interpretazione.

In vista delle elezioni amministrative di domenica 3 e lunedì 4 aprile 2005 con eventuale turno di ballottaggio di domenica 17 e lunedì 18 aprile 2005, si reputa opportuno riproporre all'attenzione delle SS.LL. l'orientamento – espresso dal Consiglio di Stato in sede giurisdizionale – in ordine all'interpretazione dell'art. 73, comma 11, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, circa la detrazione del seggio da assegnare al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio, nel caso in cui il medesimo era collegato con un gruppo di liste, delle quali una è entrata a far parte, in sede di ballottaggio, della coalizione che sosteneva il candidato poi risultato vincitore.
In particolare, l'alto consesso ha discusso se, nel caso suesposto, il seggio va detratto dal contingente del sessanta per cento di seggi che spettano alla maggioranza, ovvero se deve gravare sul numero di seggi da assegnare, nell'ambito del residuo quaranta per cento, alle liste facenti parte della coalizione alla quale era collegato, al primo turno, il candidato sindaco non ammesso al ballottaggio.
Al riguardo, il collegio ha ritenuto che la detrazione del seggio da attribuire al candidato sindaco non ammesso al ballottaggio va effettuata senza intaccare il "premio di maggioranza, e cioè nell'ambito del quaranta per cento dei seggi residui che spettano al gruppo di liste alle quali il candidato era collegato al primo turno." (decisione C.d.S. n. 632/99 dell'11 giugno 1999).
Dello stesso tenore appare l'altra decisione n. 1442/99 del 12 ottobre 1999, del medesimo collegio, che ribadisce che "l'attribuzione del premio di maggioranza risponde ad un'esigenza che il legislatore ha considerato primaria, al punto da stabilire una composizione consiliare difforme da quella risultante dal criterio di proporzionalità pura e funzionale a garantire il "governo" pieno e stabile dell'amministrazione comunale. Il rispetto del premio del 60 per cento, dunque, assume il ruolo di "principio ermeneutico chiave", nel senso che, in presenza di norme che si prestino a duplice interpretazione, l'uno che lasci indenne, l'altra che possa infrangere la detta soglia, va prescelta la prima".
Tale principio risulta confermato anche nella decisione n. 486/01 del 6 febbraio 2001 nella quale viene ribadito che, nelle elezioni comunali, in caso di collegamento di liste elettorali nel turno di ballottaggio, la regola già prevista dall'art. 7, comma 6, della legge 25 marzo 1993, n. 81, che assegna nel secondo turno il 60% dei seggi alle liste collegate con il sindaco risultato eletto, prevale su quella in cui al comma 7 del medesimo articolo, secondo la quale il seggio spettante al candidato a sindaco non eletto va detratto dai seggi attribuiti al gruppo di liste collegate nel primo turno.
Si prega di portare quanto sopra, a tempo debito, a conoscenza dei presidenti degli Uffici centrali per le elezioni comunali nonché dei presidenti degli Uffici elettorali centrali per le elezioni provinciali, favorendo un cortese cenno di assicurazione.